

Allegato "A" all'atto del 16 gennaio 2025 Rep. n.

STATUTO

della Società a responsabilità limitata "EMMEGI SRL"

Art. 1 - La società è denominata: "EMMEGI SRL Società Benefit".

Art. 2 - Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono: installazione, manutenzione, riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento e per trasporto del gas; installazione, manutenzione, riparazione di impianti elettrici civili ed industriali, fotovoltaici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e di impianti di protezione da scariche atmosferiche; commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa di caldaie, condizionatori, materiale termoidraulico ed elettrico vario, accessori per il bagno;

La società potrà inoltre compiere, compatibilmente con le norme vigenti, qualunque operazione, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e di leasing o, purché non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, finanziaria necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo l'assunzione, in via diretta od indiretta, di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, l'acquisto di aziende o rami aziendali, l'assunzione di mutui, ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed Istituti di credito e il rilascio di garanzie reali e personali sia sui beni mobili che su beni immobili, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia. Nel perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà partecipare ad altre società, associazioni, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, Gruppi Europei di Interesse Economico.

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384, in qualità di Società Benefit, oltre allo scopo di dividere utili, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Come Società Benefit, l'azienda contribuirà alla trasformazione della filiera delle costruzioni verso un'edilizia responsabile che tuteli l'ambiente e le comunità, migliorando il benessere delle persone e facilitando la transizione energetica.

La società pertanto ha un oggetto plurimo, costituito anche dalle seguenti attività:

- favorire pratiche di business sostenibili e trasparenti, con attenzione alla sicurezza dei lavoratori, la regolarità dei contratti, l'ottimizzazione delle risorse e l'uso di materiali sostenibili;
- realizzare interventi di riqualificazione immobiliare per ridurre le emissioni di CO₂, utilizzando materiali conformi a standard di qualità elevati e riducendo l'impatto ambientale dei cantieri.
- garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, con attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze dei collaboratori, promuovendo la cultura della sostenibilità e il benessere dei dipendenti;
- migliorare la qualità della vita delle comunità locali, mettendo a disposizione competenze ed esperienza per sostenere iniziative culturali e sociali che favoriscano lo sviluppo sostenibile.

A tal fine, a mero titolo esemplificativo e con le modalità e nei limiti di cui

al piano annuale di attuazione delle attività di beneficio comune approvato alla fine di ogni esercizio per il successivo, la società si propone di ridurre il proprio impatto ambientale, utilizzando fonti alternative rinnovabili.

La società assegna, inoltre, la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali ed economiche del nostro tempo.

La società pone particolare enfasi alla necessità di migliorare il clima sul posto di lavoro e favorire la conciliazione lavoro-vita privata dei dipendenti. Pertanto, si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere persone di talento, attraverso una serie di benefit per i lavoratori.

Art. 3 - La società ha sede in Torino (TO).

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e potrà essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o non, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare ed espressamente nel rispetto della normativa che disciplina la raccolta di risparmio tra il pubblico. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 6 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco unico e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dagli atti sociali.

Art. 7 - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente a titolo gratuito, a titolo oneroso le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del proprio coniuge e/o del coniuge di un socio;
- c) dei propri parenti in linea retta e/o dei parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado e dei parenti in linea collaterale fino al terzo grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci aventi diritto mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato negli atti sociali; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione per l'acquisto della

partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che l'hanno esercitata e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea per le pubblicità di legge, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico esperto che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico esperto, esso sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città dove ha sede il Tribunale competente per sede della società.

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; se invece il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non più del 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto; se il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone

notizia, all'organo amministrativo e a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico dei soci aventi diritto di prelazione, che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora nessun socio comunichi nel termine sopra fissato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione o il diritto sia esercitato solo per parte della quota o siano offerte modalità di pagamento del prezzo diverse da quelle comunicate dal socio cedente, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dalla scadenza del detto termine. Se il trasferimento non avverrà entro i novanta giorni, il socio cedente dovrà iniziare un nuovo procedimento

Art. 8 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9 - I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo e contenente l'indicazione del giorno del recesso, le generalità del socio recedente ed il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il diritto di recesso spetta anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso non può essere esercitato se è deliberato lo scioglimento della società o se la società revoca la delibera che lo legittima.

Art. 10 - Non sono convenute ipotesi di esclusione del socio.

Art. 11 - Il rimborso delle partecipazioni del socio che recede è regolato dall'articolo 2473 codice civile vigente.

Art. 12 - Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere pubblicate ai sensi di legge, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 13 - La società deve indicare, ove esistente, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c.

Art. 14 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 15 - L'organo amministrativo ha la rappresentanza della società e tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo le limitazioni che verranno deliberate dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 16 - La cessazione degli amministratori per rinuncia o per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se però per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, cesserà l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio

Art. 17 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione da adottare può essere proposta da uno o più consiglieri ed è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e, se nominati, al sindaco unico ed al revisore.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Art. 18 - In caso di richiesta della metà degli amministratori e comunque in caso di decisioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c. il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori,

al sindaco unico ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco unico, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 - Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone le attribuzioni ed i compensi, può anche delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Art. 20 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della nomina.

Art. 21 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La Società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle

categorie indicate nell'oggetto sociale del presente Statuto.

L'Organo Amministrativo è tenuto ad individuare il soggetto a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento di quanto sopra e a vigilare sul suo operato.

Ai sensi del comma 380 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 della citata legge.

Ai sensi del comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 viene individuato dalla società il soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità di beneficio comune.

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Art. 22 - Organo di controllo. Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

Art. 23 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dagli atti sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco unico, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 - L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e

regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, ove esistente, i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al sindaco unico o al revisore, se nominati.

Art. 26 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 24.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto

che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; il termine per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è elevabile a 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 28bis - Disposizioni sulle Società Benefit

Ai sensi del comma 382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed ai fini di cui ai commi da 376 a 384 della medesima Legge, la società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla citata legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Art. 29 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 quarto comma c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 10 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 30 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere, entro 90 -novanta- giorni dalla sua nomina.

La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati e s.m.i. e per quanto esse non dispongano si rinvia, nei limiti della compatibilità, alle disposizioni in tema di società per azioni.